

N. R.G. 2017/16646



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione
dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **16646/2017** promossa da:

SUMON MOHAMMAD (MHMSMN93S20Z249E) con il patrocinio dell'avv. TESSITORE
LUIGI e dell'avv. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv.
TESSITORE LUIGI

CUI

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Firenze**

RESISTENTE

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Luciana Breggia Presidente Relatore

dott. Luca Minniti Giudice

dott. Federica Samà Giudice

Riunito in camera di consiglio, in data 27.11.2019;

visto l'art. 35 bis Dlgs 25/2008;



ha pronunciato il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 21.11.2017 dal sig. Mohammad Sumon nei confronti del provvedimento emesso in data 02.08.17 e notificato in data 30.10.17 con il quale la Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e quella inerente la protezione umanitaria.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla CT

Il richiedente ha dichiarato di chiamarsi Mohammad Sumon e di essere nato il 20.11.93 a Raipura, in Bangladesh.

Il Sig. Sumon ha dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh a causa della profonda crisi economica che ha colpito il paese e che lo ha indotto a chiedere un prestito a tassi esosi che non è riuscito a restituire continuando a vivere nel Paese di origine.

Il sig. Sumon, infatti, ha dichiarato di provenire da una famiglia molto povera, il padre del richiedente è invalido e per tale motivo è impossibilitato a lavorare a causa della precaria condizione di salute. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che sua madre lavora "per una famiglia molto ricca" come domestica e che, proprio questo lavoro della madre, gli ha permesso di contrarre un nuovo debito, per circa 4.500 euro, con cui ha pagato i documenti il viaggio così da lasciare il Bangladesh in data 25 marzo 2015. Il richiedente ha dichiarato di essersi recato in Libia dove sperava di poter iniziare una nuova vita, passando da Dubai e dalla Giordania. È rimasto in Libia circa sedici mesi, da prima sfruttato in una fabbrica di abbigliamento dove non è mai stato pagato per il suo lavoro e poi, "nel settore delle pulizie in strada per lo stato" per circa un anno, ma pagato solo per un mese.

Oltre alle difficoltà lavorative, la situazione in Libia è divenuta insopportabile a causa della guerra civile e così, il sig. Sumon ha deciso di imbarcarsi per l'Italia.

Il sig. Sumon ha dichiarato di non poter tornare in Bangladesh perché non è assolutamente in grado di pagare il debito contratto prima di partire, il richiedente infatti non potrebbe pagare il debito vivendo e lavorando in Bangladesh a causa dell'estrema povertà e della profonda crisi economica che assedia il paese.

Il richiedente ha inoltre aggiunto di non voler tornare nel proprio paese di origine perché rischierebbe di essere accoltellato dai propri creditori.

2. Motivi del diniego

La Commissione territoriale di Firenze ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di rilascio del permesso per motivi umanitari, ritenendo quanto segue:

1) le circostanze non tracciano minimamente gli scenari dei quali rigorosamente dovrebbe trattarsi per la protezione internazionale, atteso che il richiedente ha sostato circa sedici mesi in Libia prima di giungere in Italia;



2) dal racconto emerge un'unica e incontrovertibile esigenza di una migrazione per finalità economiche migliori, non riconducibili ai parametri di cui all'art.1A della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato;

3) dal racconto non appare emergere per l'istante nemmeno il rischio effettivo di subire un grave danno come identificato dalla lettera a) dell'art.14 del d.lgs 251/2007 e successive modifiche, in quanto non è apparso plausibile che egli possa venire condannato alla pena di morte né appare emergere per l'istante nemmeno il rischio effettivo di subire un danno grave come identificato dalla lettera b) dell'art.14 del d.lgs 251/2007 e successive modifiche, o che possa essere sottoposto a torture o trattamenti disumani o degradanti.

3. Motivi del ricorso

A sostegno del ricorso, il difensore del ricorrente ha allegato quanto segue:

1) ricorrenza del vizio di difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.32 comma 1 lett. a) d.lgs 25/2008. Il difensore sottolinea come l'art.3 l. 241/1990 impone alla P.A di motivare i propri provvedimenti con presupposti di fatto e ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione;

2) paiono assolutamente ridondanti e frettolose le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale. Il difensore sottolinea che il richiedente avrebbe, forse, dettagliatamente raccontato le vessazioni che avrebbe potuto subire, ma non gli è stato dato modo. La commissione infatti non ha ritenuto importante chiedere al richiedente di eventuali altri particolari. Il richiedente non ha neppure avuto modo di raccontare quanto vissuto durante la permanenza in Libia;

3) il richiedente, qualora fosse ricondotto nuovamente in Bangladesh, impiegherebbe diversi anni per onorare il debito. Il difensore sottolinea inoltre come gli interessi richiesti sono considerati "fuori legge" in Italia;

4) il sig. Sumon qualora dovesse tornare in Bangladesh correrebbe il rischio di essere accoltellato dai propri creditori. Si sottolinea quindi come possa decisamente integrarsi uno status di pericolo a cui il richiedente sarebbe soggetto qualora tornasse in Bangladesh.

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande:

- 1) **In via principale** il riconoscimento dello status di rifugiato politico;
- 2) **In via subordinata** il riconoscimento della protezione sussidiaria.

È stata fissata udienza ex art. 35 bis co 11 Dlgs 25/2008 in data 14.11.2019 e, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato dal collegio, audizione analitica e articolata, il richiedente ha riferito quanto segue:



D. Mi conferma di chiamarsi Mohammad Sumon e di essere nato il 20.11.93 a Raipura in Bangladesh?

R. Sì, confermo.

D. Conferma quanto dichiarato davanti alla Commissione?

R. Sì, confermo.

D. Le farò solo qualche ulteriore domanda per capire meglio il suo racconto. Innanzitutto da chi è composta la sua famiglia?

R. Ho due sorelle, un fratello, la mamma e il babbo.

D. Ha avuto modo di studiare quando era in Bangladesh?

R. Sì, fino alla scuola superiore.

D. Dinanzi alla CT ha dichiarato di aver paura di tornare in Bangladesh, poiché rischierebbe di essere accoltellato dai creditori, potrebbe spiegarmi meglio?

R. Avevo preso un prestito, circa 5.000 euro che avevo contratto per pagare le cure di mio padre che è malato. Avevo preso questi soldi con accordo di ripagare la somma entro un anno; se non fossi riuscito a pagare questa somma avrei dovuto restituire anche il 25% di interessi in più...È passato circa una anno, le cure di mio padre non erano terminate e io non riuscivo a ripagare il debito. Ho così raccolto altri soldi dai miei familiari e sono fuggito per poter lavorare e ripagare il debito.

D. Ora il debito è cresciuto?

R. Ho iniziato a pagare gli interessi, ma non sono ancora riuscito ad estinguerlo.

D. Su 5.000 euro, di quanto è diventato adesso il debito?

R. Circa 8000-8500 euro.

D. Ma è stato minacciato dai creditori?

R. La mia mamma ha ricevuto aggressioni da parte dei creditori...lei lavora per loro e ha avuto colpi e graffi e le hanno cagionato anche la frattura del polso.

D. Sua mamma lavora per i creditori?

R. Sì, come domestica. Preciso che da quando ho cominciato a pagare un po', la situazione si è calmata.

D. In caso di rimpatrio, avrebbe quindi timore sia per sua mamma che per sé stesso?

R. Sì temo sia per me, che per la mia mamma, perché non potrei più restituire il debito contratto.

D. Dove vive qui in Italia?

R. A Genova, a Sestri Ponente.

D. Con chi?

R. Vivo con un amico in una casa e lavoro a Fincantieri al porto, con contratto.

Si dà atto che il ricorrente risponde in italiano.

D. Quando è arrivato in Italia è stato in un centro di accoglienza?

R. Sì, sono stato un anno a Siena e ho studiato un anno di italiano, ma anche adesso quando ho tempo libero faccio un corso di italiano a Genova.

Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso e chiede termine per depositare una breve memoria e la documentazione relativa al lavoro e alla frequenza scolastica del ricorrente. Fa presente che è già depositata istanza ex art 126.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice si è riservato di riferire al collegio in camera di consiglio.

Motivi della decisione

1. Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze



personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla¹;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale»².

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “*anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente*” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25).³ Sulla valutazione di credibilità del ricorrente si veda da ultimo Cass. n. 26921/2017 che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione*”.

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è *'in dubio pro actore'*. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE⁴.

Nel caso di specie, il ricorrente è apparso credibile e circostanziato.

D'altronde la stessa Commissione Territoriale aveva riconosciuto credibile il racconto, ma non aveva ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale,

¹ Va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs.28.1.2008, n. 25)

² Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

³ Sul potere –dovere di indagine dell'esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass 16202 2012; 10202 del 2011).

⁴ La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che “è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato”.



considerando l'espatrio del ricorrente esclusivamente quale migrazione per finalità economiche migliori.

In sede di udienza, il ricorrente ha ulteriormente chiarito la vicenda in merito ai debiti contratti in Bangladesh: *“ADR Avevo preso un prestito, circa 5.000 euro che avevo contratto per pagare le cure di mio padre che è malato. Avevo preso questi soldi con accordo di ripagare la somma entro un anno; se non fossi riuscito a pagare questa somma avrei dovuto restituire anche il 25% di interessi in più...È passato circa una anno, le cure di mio padre non erano terminate e io non riuscivo a ripagare il debito. Ho così raccolto altri soldi dai miei familiari e sono fuggito per poter lavorare e ripagare il debito”*.

In merito invece alle modalità di stipula di accordi circa prestiti di denaro in Bangladesh e ai pericoli a cui il ricorrente e la sua famiglia sono soggetti, si rimanda alle COI riportate in seguito.

Si deve adesso passare all'analisi delle conseguenze in diritto.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dal ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese⁵.

⁵ Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Nel caso si specie, il ricorso è fondato e va accolto.

La vicenda narrata dal richiedente risulta infatti sussumibile nella fattispecie dell'articolo 14 lett. b) D.Lgs. 251/07.

Preliminarmente si rileva come il fatto che la persecuzione, come nel caso di specie, derivi da agenti privati integra l'ipotesi di cui all'art. 5, d.lgs. n. 251/2007, secondo cui agenti del "danno grave" possono essere anche soggetti privati, in assenza di un'autorità statale che impedisca comportamenti dannosi (si veda Cass. n. 16356/2017).

Infatti, il richiedente ha narrato una storia estremamente circostanziata avente ad oggetto una vicenda di usura privata e le possibili ripercussioni che potrebbero subire lui e la sua famiglia, in particolare sua madre, qualora rientrasse in patria senza aver ripagato il debito a lui attribuito.

In particolare, in sede di udienza, il ricorrente ha chiarito la condizione di sostanziale schiavitù della madre, presso la casa dei creditori: *"D. Ma è stato minacciato dai creditori? R. La mia mamma ha ricevuto aggressioni da parte dei creditori...lei lavora per loro e ha avuto colpi e graffi e le hanno cagionato anche la frattura del polso. D. Sua mamma lavora per i creditori? R. Sì, come domestica. Preciso che da quando ho cominciato a pagare un po', la situazione si è calmata. D. In caso di rimpatrio, avrebbe quindi timore sia per sua mamma che per sé stesso? R. Sì temo sia per me, che per la mia mamma, perché non potrei più restituire il debito contratto"*.

La circostanza è da ritenersi del tutto credibile e verosimile come confermato dalle COI che seguiranno.

Innanzitutto, dal sito dello *Human Rights Watch*, risulta che numerosi cittadini bengalesi migranti in un Paese estero lavorano per ripagare debiti contratti in Bangladesh e per permettere alla loro famiglia di non essere perseguitata, in condizioni di grave deprivazione e violazione dei diritti fondamentali: *"Millions of Bangladeshis work abroad, sending home remittances worth billions of dollars. In 2017, 100,000 women migrated overseas, mostly to Gulf countries, for domestic work. Many Bangladeshi migrant workers have reported being deprived of food and forced to endure psychological, physical, and sexual abuse. In some cases, such abuses amounted to forced labor or trafficking"* (v. <https://www.hrw.org/it>).

Inoltre, in un interessante documento intitolato *"Shylock del Bengala Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo"* sono descritte le modalità di intimidazione che conseguono all'usura e che vengono perpetrate in maniera diffusa nella economia familiare bengalese. Il rapporto di assoggettamento che si crea con il prestito usurario in Bangladesh è tale per cui il rimpatrio determina la risoluzione del contratto e l'esazione immediata del debito con svariate forme di ritorsione anche nei confronti dei familiari dei migranti. Oltre alla confisca integrale del patrimonio e delle aspettative ereditarie, non solo la prassi, ma anche i contratti prevedono il diritto del creditore di infliggere punizioni fisiche (reperibile in http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-1_21.pdf).

Già nel 2009, l'IRIN denunciava la situazione di migliaia di bambini, e con essi delle loro famiglie, trattenuti, "bonded", dai loro creditori affinché pagassero il loro debito, tanto da definirli



come “the modern face of slavery” (si veda <http://www.irinnews.org/report/85617/bangladesh-modern-face-slavery>).

Si pensi che nel 2016 *The Global Slavery Index* contava la presenza di più di un milione e mezzo di persone costrette ai lavori forzati per il pagamento di debiti (<https://www.globallslaveryindex.org/country/bangladesh/>).

Questa situazione non risulta minimamente mutata secondo quanto riferito dal rapporto EASO del Bangladesh del Dicembre 2017 secondo il quale, nonostante l'usura sia oggi punita da due differenti “Acts”, questa continua ad essere enormemente praticata, specialmente nelle zone rurali, ed è accompagnata anche da atti di violenza: **“Private money-lenders have long had a place in Bangladeshi rural communities. Although, in theory, they are subject to the Usurious Loans Act of 1918 and the Money-Lenders Act of 1940, the interest rates charged by private lenders are far higher than for microcredit and other banks. Many traditional moneylenders use violence and threats to enforce repayment as is the case with ‘loan sharks’ in other countries”** (reperibile in https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf).

Le testimonianze di tali violenze ed aggressioni sono numerose, tanto che sono frequenti casi in cui i debitori abbiano venduto addirittura organi per ripagare i loro debiti o casi in cui siano ancora costretti ai lavori forzati. Si leggono in merito numerose notizie anche su riviste internazionali, dove si legge ad esempio che: **“Naturalmente, al costo iniziale vengono applicati interessi usurari, – scrivono Sbriccoli e Ricca – e le condizioni di vita e di lavoro del migrante sono scandite da pratiche continue di controllo che rendono la sua condizione simile a quella di uno schiavo. Il ritiro del passaporto, orari di lavoro estenuanti, l'impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro, e l'incertezza circa la possibilità di saldare quanto dovuto (spesso anche per la totale arbitrarietà dell'interesse applicato al debito), sono caratteristiche di molti casi”** (v. <http://www.bbc.com/news/world-asia-24128096>, <http://www.bbc.com/news/business-11664632> ed ancora <http://www.atlanteguerre.it/vite-appese-al-debito-di-viaggio/>).

La situazione di lavori forzati derivato dal mancato pagamento del debito, che nel caso di specie riguarda la condizione della madre del ricorrente, è testimoniata anche dal Dipartimento di Stato americano secondo il quale spesso capita che addirittura i debitori vengano non solo costretti ai lavori forzati, ma anche ad espatriare per poter pagare il debito **“Some individuals recruited to work overseas with fraudulent employment offers subsequently were exploited abroad under conditions of forced labor or debt bondage. Many migrant workers assume debt to pay high recruitment fees, imposed legally by recruitment agencies belonging to the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies and illegally by unlicensed subagents Some instances of bonded labor and domestic service were reported, predominately in rural areas. Children and adults were forced into domestic servitude and bonded labor that involved restricted movement, nonpayment of wages, threats, and physical or sexual abuse.”** In <https://www.ecoi.net/en/document/1430114.html>

Va ancora ricordato, per quanto riguarda l'attualità del fenomeno di cui si è detto, altre informazioni richiamate dal difensore nella memoria autorizzata del 22.11.2019, quali l'articolo pubblicato nel luglio del dalla “Thomson Reuter Foundation” descrive il fenomeno del traffico di esseri umani dal Bangladesh, unitamente ai problemi e connessi rischi per chi viene rimpatriato



senza riuscire ad estinguere i debiti contratti nel Paese. Si veda in particolare:
<http://news.trust.org/item/20190701234047-47srt/>.

Il quadro della situazione risulta ulteriormente dettagliato e approfondito nell'articolo, pure citato dal difensore, pubblicato da "Migration and Development" (si veda il doc. E allegato alla memoria del 22.11.2019) che si riferisce precipuamente alla centralità del debito nei processi migratori del Bangladesh, soprattutto per chi va in Medio Oriente e in Asia (al pari di quello che avviene per le migrazioni forzate in Europa) e che mostra come a livello globale il fenomeno sia ancora frequente e pericoloso per chi vi rimane coinvolto.

Dal mese di aprile 2019, l'organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM) ha anche avviato un programma di sviluppo sino al prossimo anno 2021, per cercare di sostenere i migranti rimpatriati e/o in rientro in Bangladesh ed ancora oberati dal debito.

In giurisprudenza, nel senso qui deciso, si veda per un'ipotesi analoga il provvedimento rg 12316/2017 del Tribunale di Firenze, nel quale si sostiene che: *“Attualmente nella situazione pur complicata dei conflitti in Bangladesh non può scorgersi il contesto del conflitto armato idoneo a produrre violenza indiscriminata. Ma la condizione delle istituzioni di garanzia e sicurezza, i presidi dello stato di diritto, in Bangladesh sono del tutto assenti come si ricava dai report che mettono in luce come l'assoggettamento dei debitori non solo sia una piaga sociale diffusa ed accompagnata da forme di violenza disumane, ma anche come l'unico modo individuato dai debitori per sottrarsi alle vessazioni sia quello della fuga all'estero e del rimborso mediante rimesse dall'estero”*.

Infine, deve considerarsi anche il periodo di circa un anno che il ricorrente ha trascorso in Libia; periodo del quale racconta di bombardamenti e continui furti e aggressioni, anche da parte della polizia.

Anche su questo punto, il racconto appare del tutto credibile alla luce delle COI. Il viaggio e le condizioni in Libia sono confermate da quanto può ricavarsi dalle informazioni sui siti specializzati e i media (quello che è definito "il viaggio dell'orrore" dalla stampa, ad es. http://www.repubblica.it/esteri/2017/05/17/news/niger_torture-165631470/ <https://www.unicef.it/doc/7382/da-libia-a-italia-viaggio-fatale-per-i-bambini.htm> «La rotta del Mediterraneo Centrale, dal Nord Africa all'Europa, è tra quelle al mondo in cui muoiono più persone ed è tra le più pericolose per i bambini e le donne», afferma **Afshan Khan**, direttrice dell'UNICEF per l'Europa e Coordinatore speciale per la crisi dei minori migranti e rifugiati nel continente. «La rotta è per la maggior parte controllata dai trafficanti e da altri individui che vedono come prede i bambini e le donne disperati che sono semplicemente alla ricerca di un rifugio o di una vita migliore»>> . Si confrontino altresì le seguenti fonti:

<https://www.internazionale.it/notizie/2016/09/13/rotte-migranti-africa-italia>

. <http://www.meltingpot.org/stampa22617.html>

<http://www.meltingpot.org/In-Libia-picchiati-uccisi-e-venduti-come-schiavi-Le.html>

<https://www.amnesty.it/libia-governi-europei-complici-torture-violenze/>

<http://www.lastampa.it/2017/09/08/esteri/migranti-dollari-per-imbarcarsi-dalla-libia-viaggia-gratis-chi-porta-con-s-almeno-persone-knVfU78fULuBDtrUOZVb1M/pagina.html>)



Si tratta di tragitti molto rischiosi per i migranti, sottoposti a continui pericoli di sfruttamento, persecuzione e crudeltà. Sui campo profughi in Libia si veda anche la recente e importante sentenza della Corte di Assise di Milano del 10.10.2017.

Alla luce di quanto emerso, sussistono tutti i requisiti per riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell'articolo 14 del D. Lgs. 251/07 per il rischio di trattamenti disumani e degradanti, anche in considerazione della condizione di schiavitù nella quale si trova la madre.

Ad abundantiam, si ricorda che il ricorrente ha svolto un corso di italiano, tanto da aver risposto ad alcune domande del giudice in italiano, avendo frequentato una scuola per stranieri a Sestri Ponente (vedi doc. C allegato alla memoria difensiva). Inoltre, lo stesso ha lavorato da prima a Monfalcone e poi in Liguria presso alcune società nel settore portuale (vedi documenti allegati al ricorso e anche i docc. A e B allegati alla memoria difensiva).

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998

La domanda risulta assorbita.

5. Sulle spese di lite

Si provvederà agli incumbenti relativi all'istanza di ammissione ex art 126 e di liquidazione del patrocinio a spese dello stato con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che si debba seguire il criterio della soccombenza.

Non si ravvisano infatti i requisiti per compensare le spese ex art. 92 cpc (soccombenza reciproca o *'nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti'*), né può essere di ostacolo alla condanna il fatto che il convenuto soccombente sia un'amministrazione pubblica e il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, la condanna del convenuto riguarda le spese di lite, ossia il compenso al difensore e le spese che vanno rifeuse allo Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n.115/2002. La Corte di cassazione, con sentenza n. 9938 del 2014, ha escluso che un'amministrazione possa essere condannata al pagamento del contributo unificato raddoppiato per effetto del rigetto dell'impugnazione, argomentando dalla natura di tale contributo e dall'esenzione da tasse e tributi per le pubbliche amministrazioni in giudizio (vedi art. 158 dpr n.115/2002).

Nel caso di specie invece non si tratta di tasse e tributi, né di spese prenotate a debito, bensì di spese anticipate dallo Stato per effetto dell'ammissione al patrocinio a sue spese. Il Ministero dell'interno, pertanto, dotato di un suo distinto bilancio, dovrà rifondere allo Stato le spese di lite secondo le regole generali

Non può condividersi, al riguardo, quanto affermato da Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012 (richiamata da diverse pronunce di merito), quando afferma che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica *<<osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'articolo 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento>>*.

Infatti, le modalità di liquidazione ex art. 82 cit. non implicano affatto che non si debba provvedere alla condanna alle spese ex art. 133 cit.



Nella stessa sentenza la SC afferma anche che non avrebbe senso condannare un'amministrazione dello Stato a rifondere le spese ad un'altra amministrazione dello stato e trae argomento dal " rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte e' rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'articolo 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al Decreto Legislativo 31dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà".

L'art. 141 in verità fa solo riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>.

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 ('Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio').

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie.

Nel senso qui argomentato, si veda da ultimo Cass. ord. n. 5819 depositata il 9.03.2018.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso del sig. Mohammad Sumon nato il 20.11.93 a Raipura in Bangladesh e gli riconosce lo status inerente alla protezione sussidiaria ex art. 14 co.1 lett b) Dlgs 251/2007;
- 2) Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere allo Stato ex art. 133 d.p.r n. 115/2002 le spese del procedimento che si liquidano in euro 1400 per compenso al difensore oltre al 15 % per spese generali, oltre IVA e CPA;



- 3) Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 126, nonché ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 alla ammissione e alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze, nonché al P.M.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2019 e depositato in pari data.

Il Presidente est.

dott. Luciana Breggia

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

